

**COMUNE DI SAVIGNANO s.P.**

Provincia di Modena

**Verbale n. 59 del 13 novembre 2020**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2020"**

La sottoscritta IOTTI PATRIZIA Revisore dei conti del Comune di Savignano sul Panaro (MO)

PREMESSO che in data 11 novembre 2020 è pervenuta la richiesta di parere sulla seguente proposta:

- deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto **"ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2020"**;

Vista la determinazione n. 22 del 27/1/2020 ad oggetto **"COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020"**;

Vista la bozza di determinazione ad oggetto **"COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE E COSTITUZIONE COMPLESSIVA FONDO"**;

PRESO ATTO che l'Ente:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 144 del 18.11.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 23.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

PREMESSO che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all'art. 67 la costituzione del Fondo risorse decentrate;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: *"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa"*;
- l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3

lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

Richiamati:

- Art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

- Art. 33 del D.L. n. 34/2019 *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

- il D.P.C.M. 27 aprile 2020, il quale chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare e’ fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*

RILEVATO che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate 2019 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2020 rispetta la disciplina contenuta nell’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2020 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla citata proposta di deliberazione

Modena, li 13.11.2020

Il revisore Unico  
dott.ssa Patrizia Iotti

